

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2018 — Dyson/Commissione

(Causa T-544/13 RENV) ⁽¹⁾

(«Direttiva 2010/30/UE — Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti — Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva — Etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere — Elemento essenziale di un atto abilitativo»)

(2019/C 4/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dyson Ltd (Malmesbury, Regno Unito) (rappresentanti: F. Carlin, barrister, E. Batchelor e M. Healy, solicitors, assistiti da A. Patsa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, K. Herrmann e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere è annullato.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.

⁽¹⁾ GU C 344 del 23.11.2013.

Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — KF/CSUE

(Causa T-286/15) ⁽¹⁾

(«Ricorso d'annullamento e per risarcimento danni — Personale del SATCEN — Agenti contrattuali — Competenza dei giudici dell'Unione — Politica estera e di sicurezza comune — Articolo 24 TUE — Articoli 263, 268, 270 e 275 TFUE — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali — Parità di trattamento — Decisioni 2014/401/PESC e 2009/747/PESC — Commissione di ricorso del SATCEN — Eccezione di illegittimità — Domanda di assistenza — Modalità dell'indagine amministrativa — Sospensione — Procedimento disciplinare — Destituzione — Principio di buona amministrazione — Requisito d'imparzialità — Diritto di essere ascoltato — Accesso al fascicolo — Responsabilità extracontrattuale — Domanda di risarcimento prematura — Danno morale»)

(2019/C 4/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: KF (rappresentanti: A. Kunst, avvocato, e N. Macaulay, barrister)

Convenuto: Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN)(rappresentanti: L. Defalque e A. Guillerme, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Naert e M. Bauer, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento delle decisioni del direttore del SATCEN del 5 luglio 2013 riguardanti l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente, la sospensione della ricorrente e il rigetto della sua domanda di assistenza, e del 28 febbraio 2014, recante destituzione della ricorrente, nonché della decisione della commissione di ricorso del SATCEN del 26 gennaio 2015, che conferma tali decisioni e, dall'altro, una domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito.

Dispositivo

- 1) *La decisione della commissione di ricorso del Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN) del 26 gennaio 2015 è annullata.*
- 2) *La decisione del direttore del SATCEN del 5 luglio 2013 recante sospensione di KF è annullata.*
- 3) *La decisione del direttore del SATCEN del 28 febbraio 2014 recante destituzione di KF è annullata.*
- 4) *Il SATCEN è condannato a versare a KF la somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale da essa subito.*
- 5) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 6) *Il SATCEN è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute da KF.*
- 7) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 302 del 14.9.2015.

Sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2018 — Lituania / Commissione

(Causa T-34/16) ⁽¹⁾

(«FEAGA — Spese escluse dal finanziamento — Sostegno specifico ai settori della carna bovina e della carne ovina — Controlli in loco — Verifica fisica degli animali — Qualità dei controlli — Relazione di controllo — Rettifica forfettaria — Obbligo di motivazione — Proporzionalità — Rettifica una tantum»)

(2019/C 4/29)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: inizialmente D. Kriauciūnas, T. Orlickas e R. Krasuckaitė, successivamente T. Orlickas e R. Krasuckaitė, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sauka e A. Steiblytė, agenti)